



L'EUROPA DEL DIRITTO: LE RADICI, L'EVOLUZIONE

PAOLO GROSSI

1. Credo che ognuno dei *lectores* di queste lezioni di Ravello abbia un buon motivo per ringraziare sia Pasquale Stanzone, sia Gabriella Autorino. Un primo motivo sta nella ospitalità signorile, generosa, nella cortesia dalla quale noi ci sentiamo circondati, piacevolmente circondati. Oltre a questo primo motivo di ringraziamento io ne ho, però, un altro, ed è che Gabriella Autorino mi ha proposto non di tenere una Relazione su un certo tema scientifico, ma di svolgere la mia lezione sul mio penultimo libro, uscito nell'ottobre 2007 presso l'editore Laterza "L'Europa del Diritto". E questo è un grande privilegio, di cui sono grato a Gabriella e a Pasquale.

Ho, comunque, ben presente di dover parlare a dei giovani ricercatori che lavorano nell'ambito del diritto civile e del diritto privato comparato. E mi sorride la constatazione che, forse, questo libro ha una ossatura a loro congeniale; è infatti un libro costruito secondo una angolatura privatistica; ossia è un libro che si potrebbe non scorrettamente qualificare di storia del diritto privato. Ciò ha, in qualche modo, attenuato le sincere preoccupazioni di essere un "fuor d'opera" nell'ambito dei vostri lavori civilistici.

Il contenuto del libro si distende per una lunga durata: circa millecinquecento anni.

Devo dire che un così enorme distendersi non mi ha fatto paura; anzi, direi che mi ha messo particolarmente a mio agio, perché la lunga durata è il vero tempo del diritto. Il diritto - sono d'accordo con quello che diceva Gabriella cinque minuti fa - non è mai una realtà effimera, episodica, superficiale, dove si intrecciano comandi, divieti, sanzioni, coazioni; il diritto è un ordine radicale, è una realtà di radici, e la lunga durata è il terreno dove può naturalmente distendersi e svilupparsi.

Nel redigere questo libro, mi sono posto, necessariamente, un problema di metodologia spicciola: come ordinare questi millecinquecento anni, cioè come non farsi dominare da questa catasta di anni, di decenni, di secoli, come spesso sono soliti fare gli storici che appaiono vittime dei dati piuttosto che ordinatori di questi. Mi è sembrato che l'unico modo per tentar di dominare, senza violentare, il lungo periodo che va dal crollo dell'antichità classica ad oggi, potesse consistere nel tentar di cogliere le diverse maturità di tempi in cui questi millecinquecento anni si sono consolidati, cioè di non lasciarsi irrigidire da una continuità temporale bruta, che non ci permette di vedere quali sono le specificità dei singoli tempi.

Possono cogliersi delle maturità di tempi in questi millecinquecento anni? O, se volete, parlando da giurista a giuristi, possono cogliersi diverse esperienze giuridiche, intendendo per esperienza giuridica quel modo peculiare di percepire, di concepire e di realizzare il diritto da parte di una certa civiltà?



Per chi ha una concezione del diritto come la mia, elementarissima e lontana da ogni velleità filosofica, questo appare come il tessuto ordinante della vita. Completamente calato nell'esperienza. E, per farmi capire bene su questo punto, io dico sempre ai miei studenti fiorentini, e anche napoletani del Suor Orsola Benincasa, che il diritto è un sapere incarnato, ha una sua inabdicabile carnalità, una sua impurità, con affermazione polemica contro chi ancora oggi fa sfoggio di purezze.

Che il diritto sia vita, e che lo storico del diritto sia il primo chiamato a ricostruire questa vita, lo pone però di fronte a grossi problemi: perché la vita è una totalità di valori, di interessi, di bisogni insuscettibile di essere dominata e tale da rendere pressoché impossibile il suo lavoro ricostruttivo

Occorreva individuare un filo conduttore che tentasse il più possibile di avvicinarsi alla totalità, che fosse in qualche modo specchio della totalità. Ecco, questo filo conduttore mi è sembrato essere proprio quel benedetto diritto dei privati nei loro rapporti privati, il diritto della vita quotidiana, perché lì forse c'era proprio lo specchio di quanto avveniva nella totalità dell'esperienza.

Il libro si impenna su vari momenti sincronici, e certamente il problema più grave per lo storico è di individuare all'interno della lunga durata queste maturità di tempi, queste esperienze giuridiche, cercando di coglierle nella loro sincronia, cioè come momenti sincronici, un intreccio di valori e di interessi che danno un volto giuridico a una certa civiltà. E' chiaro che c'è anche un nesso di continuità da un'esperienza giuridica all'altra, giacché un'esperienza giuridica non è un fungo che nasce in una notte ed è, invece, il maturarsi, il lento morire della civiltà precedente, che genera la successiva.

Il problema centrale era di recuperare il volto di queste esperienze giuridiche. Un'opera di ricostruzione storiografica nella quale mi sono sentito profondamente comparatista. Lo storico è, infatti, un comparatista verticale, il che vuol dire che deve tentare di cogliere la tipicità delle esperienze giuridiche passate, fronteggiandola con la tipicità che lo storico, come uomo del presente, porta necessariamente in sé. La comparazione serve a fondare il presente, nel momento in cui fonda il passato. E questa è metodologia elementare, ma salvante.

Nello stesso tempo dico che sarebbe un grosso guaio se si commettesse l'errore di pretendere che dal passato venissero dei modelli da seguire. Ho polemizzato per anni con un mio collega tedesco, Reinhard Zimmermann, che parla, tanto tranquillamente quanto insensatamente, di "diritto romano attuale", e l'ho fatto non per amor di polemica ma perché mi sembra una enorme bestialità metodologica.

Amici civilisti, provereste voi a risolvere i problemi della responsabilità civile con gli schemi offerti dal diritto romano? Dio ce ne scampi. E' questo, al contrario, un grande tema/problema di incandescente attualità, su cui state lavorando e su cui hanno detto parole rilevanti negli anni passati la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale, cercando di disegnare nuove frontiere, seguendo un filo che trova all'origine quei testi formidabili che nei primi anni sessanta hanno scritto Stefano Rodotà, Francesco Donato Busnelli, Pietro Trimarchi ed altri. È chiaro che si sta ricostruendo una responsabilità civile come esigono le



nostre attuali esigenze. La responsabilità per colpa di stampo romano, è un modo di concepire il problema “responsabilità”, che non è adeguato ai nostri tempi.

Quindi: non modelli di diritto romano attuale, né tanto meno un medioevo prossimo venturo. Dal passato ci deve venire una grande ricchezza, ma una ricchezza da porre a confronto con la nostra tipicità, alla quale noi giuristi di oggi, non dobbiamo e non possiamo abdicare. Una dialettica che mette in frizione il passato con il presente, non per violentare il presente, ma per arricchirlo. Nel passato c’è una vita interamente vissuta, nel bene e nel male, nei suoi valori e nei suoi disvalori, uno straordinario forziere dove non ci sono modelli, ma dove c’è un possibile arricchimento per l’uomo di oggi, per il giurista di oggi.

Quali sono queste maturità di tempi? Non scopro l’America se dico che sono l’esperienza giuridica medievale, l’esperienza giuridica moderna, e poi una strana esperienza a cui accenneremo, che si profila a fine Ottocento e primi anni del secolo ventesimo, e in cui noi siamo ancora immersi. Si parla correntemente di “post -moderno”. Certamente, si tratta di una esperienza giuridica che non ha ancora trovato se stessa, che è ancora alla ricerca di se stessa, e la grossa crisi delle fonti, in cui siamo ancora immersi oggi, lo sta a dimostrare.

Qual è la cifra, per cui io posso identificare medioevo e modernità dal punto di vista del diritto? A mio avviso, sta tutta nel diversissimo, anzi nell’opposto modo di concepire e risolvere il rapporto tra potere politico e diritto.

2. Il Medioevo conobbe un potere politico incompiuto, cioè un potere politico che non fu mai totalizzante, che non tentò mai di essere onnicomprensivo. Il Principe medievale non è il burattinaio, che ha in mano tutti i fili e li vuole tendere. Questo ha permesso all’esperienza giuridica medioevale di contare su una enorme pluralità di forze, che costituiscono un complesso ordine all’interno del quale le soggettività stentano a emergere, sia la soggettività del titolare del potere politico, sia quella del singolo individuo; è il primato dell’ordine, l’ordine delle cose, il cosmo, la natura cosmica, ma anche l’ordine comunitario, le varie comunità entro le quali il soggetto trova la propria collocazione e protezione, condizionamenti sicuramente molto forti, ma anche la propria capacità di sopravvivere.

In questo pluralismo, la società si esprime in tutta la sua non compressa versatilità, consentendo ai fatti economici e sociali nella loro primordialità di orientarla. Ed ecco che un contrassegno del diritto medievale sta proprio nella sua fattualità; il diritto medievale è espresso dai fatti, registra i fatti, non è un fenomeno sovrastrutturale, si adagia sui fatti e cerca unicamente di ordinarli. Io credo che proprio qui è il segreto del diritto medievale e il segno della sua tipicità: in questa realtà di fatti non compressi da parte di un progetto centralizzato, da parte di un entità politica che si potrebbe chiamare Stato; una realtà che conserva, pertanto, piena libertà di azione secondo le esigenze plurali che si vanno pian piano formando.



All'opposto, nella modernità, ecco il soggetto forte, il soggetto politico dotato di una psicologia totalizzante, lo Stato, il quale tenta di fare del diritto un cemento dei suoi poteri, tenta di monopolizzarlo. Dal pluralismo politico medievale, che si adagiava sulla società e sui fatti, ci siamo incamminati, dal Trecento in poi, verso un sempre più rigido monismo giuridico, ed è un monismo che diventa ovviamente legalismo, mentre – a sua volta - il legalismo, vincolato a dei comandi immobilizzati in testi insensibili al divenire storico, non può che diventare formalismo.

E' da ciò che deriva il culto tutto moderno della astrattezza, e, se volete, anche della purezza del diritto. Questa purezza che è un costo grosso per l'intero ordine giuridico e che è uno di quei miti della modernità che ancora oggi noi giuristi ci portiamo dentro.

Il paesaggio giuridico medievale è incredibilmente diverso rispetto a quello moderno: è complesso, complicatissimo; cose, comunità e individui, certo, ma sempre considerati e risolti come tessere di un grande mosaico, all'interno del mondo cosmico e del mondo sociale.

A fronte di questa complessità si staglia sempre più netta la semplicità del paesaggio giuridico moderno, un paesaggio giuridico fatto esclusivamente da individui: un individuo, anzi, un macro-individuo, lo Stato, che la provvedutissima riflessione gius-pubblicistica del secolo diciannovesimo eleverà a persona; e poi l'individuo fisico, il soggetto singolo. Naturalmente - lo vedremo tra breve - un soggetto singolo pensato soprattutto nel suo rapporto con il mondo delle cose, ma non come il vecchio soggetto medievale all'interno dell'ordine delle cose che era chiamato a rispettare e anche a subire, ma piuttosto come proprietario, come dominatore di questo oggetto reale che è sotto i suoi piedi.

Santi Romano, un giurista a me molto caro e che ritengo uno dei più grandi del secolo ventesimo in Italia, ha scritto dei saggi di diritto costituzionale nei primi anni del Novecento, che mi hanno sempre fatto riflettere sulla maturità, e sulla lungimiranza di questo allora giovanissimo giuspubblicista. Romano affronta proprio il problema della semplicità moderna, e la sua conclusione è tanto penetrante quanto dissacrante: non si può parlare di semplicità, ma di semplicismo; detto più brutalmente, la modernità giuridica è una colossale opera di riduzionismo giuridico, è un sublime artificio, ma pur sempre un artificio.

L'eliminazione di ogni formazione sociale, le cose ridotte nella più totale irrilevanza a oggetto del potere di soggetti forti, tutto ciò è teso a disegnare una realtà giuridica assolutamente congeniale a quella che Massimo Severo Giannini chiamava lo Stato monoclasse. La modernità giuridica ci propone uno Stato che si identifica con una classe intelligentissima, che ha conquistato il potere e percepisce il diritto come il cemento che lo può egregiamente conservare; che, conseguentemente, intende controllarlo ad ogni costo e controllare le sue fonti.

Le fonti sono, infatti, vissute in modo profondamente diverso nel medioevo e nell'età moderna. Nel medioevo c'è un ampio pluralismo, c'è una armonica anche se complessa co-vigenza di fonti senza che si abbia una loro riduzione in una gerarchia. Il mondo moderno, invece, inventa e costruisce la gerarchia delle fonti, ossia la riduzione del



pluralismo delle fonti ad una sola, e cioè alla fonte situata sul gradino supremo della scala gerarchica. Noi assistiamo a quel singolare fenomeno per cui quel diritto privato, che, durante il mondo medievale e post-medievale e fino alle soglie della rivoluzione francese, era un diritto autenticamente privato, fatto da privati, cioè da consuetudini ridotte in termini tecnicamente provveduti da notai, avvocati, giudici e soprattutto dai maestri del diritto, quel diritto privato diventa – come afferma un grande civilista nostro, Filippo Vassalli – ‘mancipio dello Stato’ e in qualche modo si pubblicizza.

Il mondo moderno delle fonti viene *ridotto*, subisce un drastico riduzionismo. La legge, quale manifestazione della volontà del titolare del potere supremo, è la fonte dominante, anzi l'unica fonte che può conferire giuridicità alle fonti di grado inferiore. Non aveva torto il giovane Santi Romano quando parlava di semplicismo, quando vedeva le carte dei diritti come una sorta di catechismi, quando vedeva l'artificio, sia pure sublime, dell'edificio giuridico costruito con assoluto rigore dalla modernità. Infatti, probabilmente, rispetto al magma della società civile ed al flusso della storia, queste costruzioni rischiavano di essere palafitticole, e tali cominciano a diventare pienamente quando - alla fine del XIX° secolo - si assiste ad importanti movimenti nell'ambito delle strutture sociali ed economiche, e prende già forma sia pure embrionalmente il Novecento, il secolo “lungo” che nasce negli anni ottanta dell'Ottocento e prosegue ininterrotto fino ad oggi.

3. Il secolo ventesimo, per lo storico del diritto, rappresenta la riscoperta della complessità del paesaggio giuridico. Infatti, riaffiorano le formazioni sociali che il mondo borghese aveva ritenuto di potere eliminare dalla faccia della terra cancellandole sul piano ufficiale e formale. Nel 1909 Santi Romano tiene un famoso discorso inaugurale all'Università di Pisa, ove scorge nel riemergere delle formazioni sociali e nella riscoperta della complessità del paesaggio socio-giuridico una autentica crisi dello Stato. Il titolo di quel discorso è: “Lo Stato moderno e la sua crisi”, identificata – questa - in una società complessa, che, risalendo riottosa dalle cantine della storia dove era stata confinata, pretende di contare anche a livello formale.

Lo Stato pluriclasse comincia ad affacciarsi e lo fa, ufficialmente, dopo che lo Stato borghese è costretto a digerire il suffragio universale, conquista che si ha in Italia solo nel 1913. Riaffiora, così, quello che è stato, da sempre, lo spettro della civiltà borghese, vale a dire il collettivo. La civiltà borghese, infatti, ha riconosciuto una unica collettività, quella che vive rannicchiata sotto l'ombra dello Stato, che si risolve nello Stato; riconosce solamente il macroindividuo Stato che assorbe la totale collettività dei cittadini e sacrifica ogni altra espressione collettiva. Il ‘collettivo’ diverso dallo Stato era ritenuto una aberrazione, e quando, all'inizio di questo secolo fertile, novissimo, che è il Novecento, comincia a farsi strada l'idea di un contratto collettivo, i civilisti di ispirazione romanista gridano allo scandalo, perché è una dimensione giuridica addirittura inconcepibile; mentre, invece, è ben concepibile un contratto plurale, purché vi siano sempre coinvolti individui nella loro individualità. Ora il collettivo riscoppia e, ovviamente, rifà capo il pluralismo giuridico.



Il Novecento, allo storico del diritto, appare come un itinerario che porta sempre di più verso l'atipicità delle fonti, superando e allentando una gerarchia ormai incapace a calarsi nella effettività della vita giuridica. Il momento in cui oggi viviamo è un estremo approdo dell'itinerario novecentesco: il pluralismo delle fonti è degenerato in una caotica atipicità. Si è passati, così, dalla gerarchia delle fonti al loro disordine, o, se volete, ad un momento storico in cui i poteri economici pretendono di creare diritto, di produrre diritto e di inventare istituti giuridici congeniali al capitalismo maturo.

Dove siamo? Io credo che siamo ancora a mezzo del guado. Il Novecento, iniziato con i grandi rivolgimenti socio-economici degli ultimi decenni ottocenteschi, ha mostrato di essere come la palla di neve che diventa lentamente una valanga. Sinceramente non so a che punto del guado noi siamo, certamente non siamo arrivati sull'altra sponda, cioè l'esperienza giuridica che noi stiamo vivendo è un'esperienza che stiamo ancora lentamente costruendo.

Convintamente fatte queste considerazioni, vi confesso di non esserne sgomento, tutt'altro. Lo storico è piuttosto sgomento rispetto alle artificiose purezze del diritto, rispetto ai sistemi legislativi troppo rigidi, così come è avvenuto quando in Francia la giurisprudenza della seconda metà dell'Ottocento ha avvertito che il codice civile napoleonico si era trasformato in qualcosa di coartante rispetto alla vita socio-economica francese e che il suo unico pregio consisteva paradossalmente nella genericità di parecchie affermazioni che aveva consentito alla giurisprudenza degli spazi provvidenziali.

Per quanto concerne l'odierna Relazione, ero un tantino dubbioso sul come darle corpo, ma Gabriella Autorino, da civilista, mi ha illuminato chiedendomi di puntellare il mio discorso con un forte riferimento al grande istituto della proprietà, al "terribile diritto", sintagma ripreso a titolo di un libro che ci ha donato qualche anno addietro Rodotà. Ecco, proviamoci a seguire il consiglio della cara Amica e ad analizzare i tre periodi storici sommariamente delineati nel filtro del sempre scottante istituto della proprietà privata.

Il medioevo dà una risposta al problema/ proprietà in perfetta coerenza con quelle che sono le sue strutture portanti; da un lato, una civiltà giuridica plurale, dall'altro, una civiltà giuridica fattuale, nell'ambito della quale è una pluralità di forze che ha la meglio.

Nella civiltà medievale, assistiamo ad una singolare costruzione dell'istituto della proprietà, non partendo dal soggetto, ma partendo dalle cose. Il medioevo è una civiltà reicentrica, con al centro la *res*, non una civiltà antropocentrica; soltanto dei falsari della storia possono parlare di un umanesimo medioevale che non è mai esistito.

Coerentemente con un siffatto reicentrismo, sulla cosa viene costruita la proprietà, una cosa vista dai medievali nella sua complessità, fatta da una sostanza interna e da una corteccia esterna utilizzabile; da questa struttura complessa, o pretesa tale, non nasce una proprietà unica, singola, ma diverse proprietà, il dominio utile e il dominio diretto, vale a dire delle proprietà costruite sulle dimensioni che compongono (o che si ritiene compongono) la complessità della cosa.

Un giurista trecentesco del Reame, l'abruzzese Luca da Penne, quando parla del *dominus utilis* fa riferimento a colui che ha una posizione di effettività relativamente al godimento, all'uso, alla gestione della cosa, dicendo, con il suo latino efficace: "*potius accedit*



rei quam personae”; il dominio utile è cioè qualcosa che promana dalla cosa ed, in questo senso, è relativo alla cosa più che alla persona, è la cosa che ha voluto tale dominio, lo ha preteso. Si può parlare, quindi, di una proprietà che nasce dal basso, cioè di una forma di effettività di poteri che un certo soggetto ha sulla cosa, un certo soggetto che non è formalmente il proprietario, ma che la società giuridica medievale eleva a livello di *dominium*, moltiplicando i *dominia* con assoluta indifferenza.

L’opposto avviene durante la modernità. Per strade che sarebbero troppo lunghe da ricostruire in questa sede, mi arresto al risultato: la proprietà è dimensione del soggetto. Si ha una soggettivizzazione acuta, ma direi di più, si ha un processo di interiorizzazione della proprietà, cioè la proprietà è vista, innanzi tutto, come un meccanismo interiore con cui un soggetto domina se stesso, le sue membra, i suoi talenti. La proprietà è un meccanismo voluto dalla divinità, basato rigorosamente sull’istinto di conservazione e, pertanto, connesso alla personalità, alla libertà del soggetto. Libertà e proprietà, rappresentano un binomio che sarà scandito ripetutamente per tutti i secoli della modernità e che reca in sé una immediata conseguenza di enorme rilievo: eticità della proprietà. In quest’ottica, poiché la proprietà nasce nell’interno dell’uomo, e poiché tutto ciò che è *in interiore homine* si ammanta di assolutezza e di sacralità, ne consegue necessariamente il suo carattere sacro.

La proprietà viene incardinata nel diritto naturale, che però non ha nulla a che vedere con il diritto naturale secondario di San Tommaso, a contenuto storicamente variabile; che è, al contrario, un diritto naturale perpetuo, universale, immobile che separa la proprietà dal novero degli istituti storicamente variabili. Se avessimo tempo di leggere qualche brano, qualche pagina dei civilisti ottocenteschi, potremmo cogliere affermazioni tragiche più che tragicomiche: la proprietà non è soltanto ciò che fa diventare docile il soggetto e lo rende, quindi, un personaggio ben visto dai custodi dell’ordine pubblico, ma si trasforma in qualcosa di più, essendo capace di rendere il soggetto virtuoso. Esempio è la introduzione che Jean Baptiste Proudhon, professore di diritto civile dell’Università di Dijon, appartenente alla cosiddetta ‘scuola dell’esegesi’, tutto preso dai suoi valori borghesi ben espressi dalla codificazione napoleonica, premette al suo grosso e tecnicissimo trattato *du domaine de propriété* ribadendo che il proprietario è un soggetto naturalmente virtuoso, che è naturalmente buon padre di famiglia e buon marito. Tutto ciò può far sorridere noi smalizati lettori del 2008, ma dietro c’è una tragedia storica, giacché la proprietà è diventata un qualcosa che si è immedesimato nel soggetto, è diventata una dimensione del soggetto, addirittura una sua virtù, marcando una divisione profonda nella società fra abbienti e non-abbienti, e condannando i secondi come personaggi inaffidanti.

Il mondo moderno, inoltre, ci segnala una assoluta indifferenza per le cose, diversamente dal mondo medievale che, invece, è tutto preso dalle cose, soprattutto dalle cose produttive, che cerca di disciplinare in grazia della loro rilevanza agronomica ed economica. E’ comprensibile che il diritto agrario non nasca a Roma e non sia avvertito nella modernità giuridica; la civiltà giuridica romana è squisitamente civilistica e proprietaria, volta a costruire una serie di strumenti dominativi astratti del reale, mentre è comprensibile che nasca nella realtà alto-medievale e basso-medievale, ad opera di notai che interpretavano



consuetudini e che inventavano i primi contratti agrari della storia. Il diritto agrario nasce quando si dà giuridicamente rilievo alla maggiore e migliore produzione agraria, come avviene nel medioevo, che è intimamente convinto della centralità della *res frugifera* e la pone pertanto al centro dei suoi strumenti di costruzione; non è avvertito nella modernità, ove la cosa è oggetto della sovranità del soggetto, realtà anonima e neutra verso la quale si nutre una indifferenza assoluta.

Interessante è la concezione che Bernardo Windscheid, il principe dei pandettisti, interprete fedele della grande borghesia tedesca della seconda metà del secolo XIX°, ha della cosa, da lui considerata come “il singolo frammento della irragionevole natura”, nulla di più. Windscheid identifica, cioè, la cosa come un semplice oggetto che non ha una vita sua, e a cui non si deve alcun rispetto per le sue qualità, per la sua struttura complessa, per le sue diverse dimensioni.

Il diritto moderno è soprattutto diritto civile, cioè relativo a quel soggetto unitario e indifferenziato che è il *civis*, e questo fino ai primi del Novecento, quando si intravede qualcosa di nuovo. Il Novecento è un secolo fertile.

Le grandi crisi socio-economiche a cavaliere fra i due secoli e, poi, la guerra mondiale hanno generato in qualche giurista dei ripensamenti e si comincia a riguardare al mondo delle cose con un’attenzione particolare, al fine di cercar di carpire le regole che ogni cosa reca iscritta nel suo seno. Dapprima Enrico Finzi (con un saggio antesignano nel 1923 e nel 1935 con una Relazione in seno al primo congresso nazionale di diritto agrario) e successivamente Filippo Vassalli e Pugliatti hanno cominciato una grossa revisione. Ma non solo loro: nel campo del diritto pubblico la si può constatare in un ‘corso’ di Massimo Severo Giannini sui beni pubblici. E mi piace ricordare che Stefano Rodotà ha ben disegnato lo spessore di questa svolta dottrinale nelle sue ‘Note critiche in tema di proprietà’, un saggio memorabile dei primi anni Sessanta. Secondo il criterio della realtà differenziata non si può porre sullo stesso piano un appartamento, un podere coltivabile, un pascolo, un bosco, uno stagno, un terreno sottoposto a cava o a miniera. Ci sono statuti differenziati che debbono provocare discipline giuridiche differenziate.

Ma, forse, il più grande avvenimento sul piano della storia della proprietà l’abbiamo avuto negli ultimi venti anni. Consentitemi a questo proposito un ricordo personale. Dietro iniziativa di Francesco De Sanctis, l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ha promosso la ristampa di saggi pubblicati per la prima volta negli anni Ottanta. Tale iniziativa aveva lo scopo di permettere agli autori di rivedere la visione allora espressa misurandola con le novità successive. Io fui invitato a ‘rivedere’ una mia Relazione di sintesi tenuta nel 1985 a un Convegno storico-giuridico e intitolata “La proprietà e le proprietà nell’officina dello storico”. Nell’introduzione al “vecchio” saggio, scritta nel 2006, ho ritenuto di dover segnalare una novità dirompente, accennando al fenomeno della dematerializzazione o smaterializzazione della proprietà.

E ho ritenuto di dover citare Ugo Mattei ed il suo libro: “Regole sicure”; sottotitolato: “ammonimenti per il notariato sull’analisi economica del diritto”. Mattei, in questo suo



libro, illustra quello che oggi sta bollendo nella pentola della proprietà sia per l'influenza del *common law* sia per l'influenza dell'analisi economica del diritto che viene da oltreatlantico.

Nell'ambito del post-moderno non vi è soltanto la riscoperta delle proprietà al plurale secondo Finzi, Vassalli, Pugliatti e Giannini, ma vi è qualcosa di più che si va ingigantendo nel corso di questi ultimi decenni; vi è cioè anche la perdita di quella materialità che era stata il tratto più sicuro dell'esperienza giuridica occidentale, della intera esperienza giuridica occidentale, perché almeno una continuità c'era tra medioevo, modernità, prima post-modernità e cioè il riferimento alla cosa corporale. E', a questo punto, invece, che si viene ad instaurare, appena alle nostre spalle, un solco di discontinuità profonda. E ci è dato di misurare l'entità della crisi in cui siamo immersi, perché le tradizionali forme giuridiche stentano a disciplinare un magma economico e tecnico dalla straordinaria fluidità. Se il diritto, realtà carnale chiamata a ordinare la vita, non riesce a raggiungere pienamente questo risultato con le fonti statuali e sovra-statali, vuol dire che lo sta squassando una turbolenza ancora indomata.

La proprietà, suggerita dalla amica Gabriella Autorino, mi pare che sia servita proprio per far capire come questo istituto, centrale nella vita economica politica giuridica, sia stato, da sempre, specchio fedele degli ideali, delle esigenze, dei metodi costruttivi, delle strategie che ogni esperienza giuridica voleva affermare.